

I DICO tra resistenze culturali e bisogni costituzionali

di Nicola Pignatelli *

(in corso di pubblicazione in *Questione giustizia*)

1. Le osservazioni che seguiranno sono sorrette da una certa dose di ottimismo. Un commento ad un disegno di legge presuppone sempre una fiducia nel futuro, visto che l'accantonamento di un articolato non solo può rendere inutile qualsiasi osservazione (per quel poco che possa rilevare) ma può far sopravvivere un vuoto normativo, nel caso di specie una in-attuazione costituzionale. Evidentemente, allo stato attuale, la mancanza di una disciplina organica della convivenza extra-matrimoniale, come accade in altri Stati europei a radicata tradizione confessionale (Grecia, Irlanda, Austria), non può essere interpretata come una mera disfunzione dell'ordinamento o come un fatto neutro a cui non attribuire un significato politico-costituzionale, dovendo invece essere intesa come una univoca opzione di "non tutela" di talune forme relazionali, ritenute non costituzionalmente rilevanti (se non per specifici profili disciplinati da rapsodiche norme di settore) e portatrici (per taluni) di un disvalore etico-sociale.

Nel dibattito politico la problematica sembra aver assunto un plusvalore simbolico, evocando infatti nell'immaginario collettivo valori intorno ai quali i partiti (o correnti o porzioni di essi) possono continuare a ribadire le proprie differenze ideologiche, il cui bisogno identitario sembra vistosamente esasperato da un ritorno alle logiche elettorali proporzionali. Tuttavia quando riemerge la ricerca di una identità specifica si impone la necessità di riproporre simboli e simulacri, fino a tollerare incursioni provenienti da soggetti esterni al circuito democratico. Non può negarsi come gli interventi della Chiesa cattolica abbiano inquinato il dibattito politico, volendo imporre al Governo dei limiti esulanti dal quadro costituzionale (ossia dall'unico quadro valoriale possibile in seno all'ordinamento giuridico).

In questa sede vogliamo dare conto di alcune contraddizioni intimamente connesse alle incursioni della Chiesa in un «ordine», che non le è proprio e in cui non è indipendente né sovrana (art. 7 Cost.), ossia quello della tutela dei diritti. Questa nostra esigenza non proviene certamente dal dovere scientifico di rispondere alla dottrina cattolica, in alcuni casi violentemente espressa dal Consiglio pontificio per la famiglia. La nostra esigenza proviene invece dalla permeabilità di alcune forze politiche ad immettere nel circuito democratico fattori distorsivi, che hanno rischiato di condizionare (e in alcuni casi hanno condizionato) l'attuazione della Costituzione in sede legislativa. Deve precisarsi inoltre che non intendiamo soffermarci sull'*an*, evitando di contribuire a far fare un passo indietro al dibattito, ma sul *quomodo* della previsione di una disciplina normativa.

2. Gli equivoci intorno al testo sui DICO, derivanti dai fattori condizionanti a cui si alludeva, sono stati almeno quattro:

1) Taluni esponenti della attuale maggioranza parlamentare hanno espressamente richiesto al Ministero per la famiglia e al Ministero per le pari opportunità -titolari della proposta sottoposta al Consiglio dei Ministri- di disciplinare *soltanto* i diritti individuali e *non* i diritti della coppia convivente. Questa richiesta era certamente alimentata dalla volontà espressa di nascondere la coppia, di dissimulare un fatto sociale "relazionale" dietro un bisogno "individuale". Questa richiesta sembrerebbe trovare un riscontro immediato nel titolo del ddl in cui si parla di "Diritti e doveri delle *persone* stabilmente conviventi". In realtà si è posto un problema e si è creduto di ricevere una risposta ad un problema inesistente. E' innegabile che i diritti e i doveri abbiano come centro di imputazione il convivente. Neppure la famiglia fondata sul matrimonio costituisce una

persona giuridica, ossia un centro di titolarità di diritti e doveri, visto che nessuna situazione giuridica è attribuita alla famiglia come tale. La soggettività giuridica di un ente, di un gruppo di persone, di una formazione sociale può essere riconosciuta soltanto quando l'ordinamento considera gli interessi dei membri come riconducibili ad unità, tanto da confondersi con gli interessi del gruppo. Dalla legislazione positiva e dalla riflessione scientifica può desumersi chiaramente che gli interessi familiari sono configurabili soltanto come interessi individuali, così che l'art. 29 Cost., nella parte in cui dispone che «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia....», deve intendersi come «La Repubblica riconosce i *diritti dei membri* della famiglia....». Tra l'altro molti diritti familiari, relativi ai rapporti interni tra coniugi, hanno il carattere della reciprocità, che presuppone ontologicamente non l'unità ma la frammentazione di interessi.

A maggior ragione i diritti dei conviventi sono diritti dell'individuo. In definitiva mi sembra che si sia disquisito sul nulla, ritardando la ricerca delle soluzioni reali. Tuttavia nessuno può nascondere che i diritti della persona convivente non sono riconosciuti "come singolo", ma come membro di una "formazione sociale" (art. 2 Cost.), più intima di altre, come parte di una relazione affettiva (nello stesso modo in cui i diritti del coniuge sono riconosciuti in qualità di membro di una relazione istituzionalizzata). Risulta difficile comprendere come si possa configurare quale diritto del singolo, in quanto tale, una situazione giuridica che è socialmente ancorata ad una convivenza. Evidentemente per *con-vivere* bisogna essere logicamente (almeno) in due; se si è da soli non si convive ma più semplicemente si vive. La stessa Corte costituzionale quando ha attribuito al convivente, con una pronuncia additiva, il diritto a succedere nel contratto di locazione in caso di morte del *partner* (404/1988), non lo ha certamente riconosciuto come diritto di un *single*. Quel diritto infatti nasce e trova il proprio fondamento nello stare insieme, sul presupposto che il convivente che succede nel contratto di locazione è un "residuo" della comunità familiare e non un soggetto qualunque, un passante, un ospite gradito o una collaboratrice domestica. In definitiva la coppia non può essere dissimulata e non è certamente il titolo del ddl a poterla nascondere, a poter nascondere la dimensione relazionale.

2) Sempre al fine di nascondere la coppia (eterosessuale e soprattutto omosessuale) si è fatta pressione per ampliare -rispetto alle prime formulazioni- l'ambito soggettivo di applicabilità della disciplina. Si è così disposto (art. 1) che sono titolari dei diritti e doveri della «presente legge» *due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale* (sempre che non siano legate dai vincoli elencati nell'art. 1 e sempre che non sussistano le cause di esclusione previste dall'art. 2, quali ad esempio un rapporto contrattuale lavorativo). In tale logica risultano potenzialmente destinatari non solo i conviventi *more uxorio* e le coppie omosessuali ma anche due cugine zitelle che vivono insieme, due studenti fuori sede e magari fuori corso per parecchi anni, due amiche, ecc. In realtà non può certamente dirsi che sia irragionevole la copertura costituzionale di altre formazioni sociali, diverse da quelle in cui il vincolo affettivo ha la una natura simile a quella sottesa all'istituzione matrimoniale.

Tuttavia dei dubbi sorgono sulla opportunità di una assimilazione. In primo luogo verrebbe da chiedersi, quanto alle altre forme dello stare insieme, perché soltanto due cugine zitelle sono potenzialmente destinatarie della presente legge; perché non tre o magari quattro. Non vi è una disparità di trattamento nei confronti della terza cugina convivente ma priva di diritti (e di doveri)? Forse sarebbe stato più ragionevole limitare l'ambito di applicabilità alle coppie di fatto in senso stretto, senza cedere alle pressioni di cui si diceva, rimettendo ad altra sede la disciplina delle altre forme di convivenza. Sembra significativo come lo stesso *Conseil Constitutionnel* (n. 99-419, in *Journal officiel*, 9 novembre 1999), pronunciandosi in via preventiva sulla legittimità costituzionale dei

PACS, ne abbia limitato l'applicabilità ritenendo necessaria la sussistenza della «vita di coppia» e non la mera «comunione di interessi», che può esservi tra le suddette cugine, vista la natura profondamente diverse tra tali forme relazionali. Per di più l'opportunità di una distinzione può desumersi anche da altre esperienze di Stati europei, quali il Portogallo o il Belgio, in cui si è introdotta una disciplina (rispettivamente l'«economia comune» e la «coabitazione legale») altra rispetto a quella relativa alle convivenze tra due persone legate da vincoli affettivo-sentimentali.

3) Deve ricordarsi inoltre che per mesi, in cui abbiamo assistito ad un equivoco, la principale preoccupazione di alcuni esponenti della attuale maggioranza parlamentare (senza scomodare le dichiarazioni confessionali di alcuni esponenti delle opposizioni politiche) è stata quella di ribadire che pur essendo necessaria o almeno inevitabile una disciplina organica, tale disciplina *non* avrebbe potuto avvicinarsi al modello dei Patti civili di solidarietà, *come se* la disciplina francese rappresentasse una forma assai intensa di riconoscimento delle coppie di fatto. La principale preoccupazione si è alimentata intorno alle coppie dello stesso sesso biologico e alla fobia di introdurre un simil-matrimonio. In realtà il modello dei PACS, volendo raggruppare le opzioni europee in livelli di tutela delle coppie omosessuali, è riconducibile al livello più «leggero». Infatti il livello più intenso (1°) è rappresentato dagli Stati (Olanda, Belgio, Spagna) che hanno dilatato l'istituzione matrimoniale, ammettendovi anche le coppie dello stesso sesso alla luce di un principio di irrilevanza del sesso dei nubendi; il 2° livello è invece rappresentato dal modello delle socialdemocrazie scandinave che hanno introdotto le unioni registrate, un istituto equivalente ma non identico al matrimonio, caratterizzato da una logica del «parallelismo», sulla base della quale si estendono alla *partnership* registrata le disposizioni del codice civile in materia di matrimonio, salvo talune limitazioni espressamente previste. Soltanto ad un 3° livello è riconducibile la disciplina francese (applicabile in realtà anche alle coppie eterosessuali), che diversamente dalle altre soluzioni non attribuisce un nuovo *status* civile e valorizza maggiormente la dimensione economico-privatistica (quella dei rapporti interni alla coppia), l'autonomia contrattuale dei *partners*, pur integrando la volontà delle parti con un contenuto normativo.

Questo equivoco relativo alla prossimità dei PACS all'istituzione matrimoniale ha certamente inciso sui tempi della formulazione del ddl nonché sui contenuti (come vedremo meglio più avanti), impegnando il Governo ad individuare una soluzione che fosse diversa non solo nell'acronimo (DICO) ma anche nella disciplina, che si voleva -se possibile- ancor «più leggera».

4) L'altro problema di natura strettamente politica è quello relativo al registro, alla predisposizione del presupposto necessario ai fini della applicabilità. Una parte della maggioranza ha chiesto espressamente al Governo di non prevedere un «nuovo» registro per la iscrizione della coppia dei conviventi. Evidentemente l'unica ragione sottesa a questa esigenza non poteva che essere, ancora una volta, quella di nascondere -almeno nelle forme- l'introduzione di uno strumento di riconoscimento *pubblico* delle coppie conviventi. Non vi erano altri motivi ostativi né di ordine costituzionale né di ordine tecnico-normativo. A questo punto il Governo, scartando l'opzione della logica presuntiva dei sistemi latino-americani, che affida al momento processuale la prova *ex post* della sussistenza di una convivenza, ha efficacemente risolto il problema politico valorizzando l'esistenza di un registro già «esistente» nel nostro ordinamento, ossia l'esistenza del c.d. registro anagrafico, che è stato istituito *per fini diversi* dalla l. 1228/1954 e attuato dal DPR 223/1989, il cui art. 4 prevede che possano iscriversi *anche* un «insieme di persone» legate da «vincoli affettivi» (quali sono certamente le coppie eterosessuali e omosessuali).

In realtà nelle vicende attuali si è ascoltato nitidamente l'eco di quello che è accaduto più di dieci anni fa quando il Comune di Pisa (la cui soluzione sarebbe stata seguita da altri, come Firenze, Empoli, Cogoleto, Bolzano) nel 1996 istituì presso l'ufficio anagrafe il

registro delle unioni civili (indipendentemente dal sesso dei conviventi), collegando all'iscrizione taluni effetti evidentemente limitati alle proprie competenze amministrative. In quell'occasione le critiche furono assai aspre sia perché si diede vita ad uno strumento di riconoscimento pubblico delle coppie di fatto sia perché tale iniziativa proveniva da un Governo semplicemente locale. Più di recente invece un altro Comune, quello di Padova, è stato raccontato dai quotidiani come rivoluzionario per il solo fatto che un delibera consiliare ha impegnato la Giunta comunale a dare attuazione al DPR 223/1989, istituendo il registro anagrafico (niente di più e niente di meno). Tuttavia l'esperienza significativa più recente, a cui si è ispirato il Governo nell'articolazione del ddl, è quella della Puglia, che ha approvato una legge (l. 19/2006) contenente la "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali", il cui art. 23 estende tale sistema di servizi destinati alla famiglia fondata sul matrimonio *anche ai nuclei conviventi* in modo abituale e continuativo, legati da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela e da «altri vincoli solidaristici»; la medesima norma dispone che tale estensione è operativa per le persone legate da vincoli di adozione, tutela e altri «vincoli solidaristici» (quindi anche affettivi) soltanto nell'ipotesi in cui la coabitazione abituale e continuativa duri da almeno due anni, come risultante dalla *iscrizione nel registro anagrafico*.

Il dato certamente positivo è che sia stata trovata una soluzione tecnica (la valorizzazione di un registro "non ad hoc") ad un problema politico (la volontà di una fetta di maggioranza di un "riconoscimento nascosto"), che aveva irrigidito il dibattito, condizionando il lavoro del Governo. Si potrebbe sostenere, alla luce di una buona dose di realismo politico, che, tutto sommato, risulta irrilevante che ad un nuovo registro delle convivenze sia stato preferito il (vecchio) registro anagrafico, come presupposto di operatività della legge, visto che ciò che dovrebbe rilevare è il contenuto reale, i diritti e i doveri scritti nel testo. Tuttavia nel registro anagrafico qualcosa si perde. Crediamo infatti che esista una differenza profonda tra la coppia eterosessuale, che fugge dal regime giuridico del matrimonio, che liberamente esprime un bisogno di *de-giuridificazione*, rispetto alla coppia omosessuale che esprime (potenzialmente) un bisogno di *giuridificazione*, tendendo verso il diritto, verso il riconoscimento giuridico come presupposto di riconoscimento (-inclusione) sociale. Per questa ultima forma di convivenza l'istituzione di un registro nuovo avrebbe certamente assunto un plusvalore culturale, avrebbe rappresentato l'eliminazione di un ostacolo al pieno sviluppo della identità personale (art. 3, 2° comma Cost.). Per questi stessi motivi appare assai opportuna la decisione del Governo di presentare un testo "autonomo", non limitandosi a prevedere delle semplici modifiche al codice civile, che avrebbero ancor più frustrato la necessità di riconoscimento pubblico (soprattutto) delle coppie omosessuali. Tra l'altro quasi tutti gli Stati europei che hanno introdotto una disciplina delle convivenze non lo hanno fatto modificando norme privatistiche.

3. Salvo qualche contraddizione relativa allo strumento di operatività del testo normativo, è estremamente positivo che finalmente il Governo sia riuscito ad approvare un ddl di attuazione costituzionale sul riconoscimento delle convivenze. Dal quadro costituzionale può certamente desumersi un livello di tutela "premiata" nei confronti della famiglia fondata sul matrimonio (29 Cost.), come si evince soprattutto dall'art. 31, 1° comma, Cost., in cui si dispone che la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Tuttavia dalla giurisprudenza della Corte costituzionale può leggersi chiaramente come le convivenze extra-matrimoniali non per questo risultino irrilevanti, trovando una copertura costituzionale nell'art. 2 Cost. Da questa norma può desumersi così un livello di tutela "minimo", che deve trovare la sua attuazione in sede legislativa -come più volte richiesto esplicitamente dalla Corte costituzionale

attraverso espliciti moniti- nella previsione di uno “statuto leggero”, caratterizzato dal riconoscimento di diritti inviolabili e dalla individuazione di doveri strettamente strumentali allo sviluppo della persona in seno alla convivenza. In questo senso può dirsi che esiste un *obbligo* per il legislatore a prevedere una tutela delle coppie conviventi; non a caso la Corte, colmando delle omissioni normative, ha dichiarato incostituzionali talune norme nella parte in cui non estendevano un diritto (fondamentale, come quello all’abitazione) previsto per i coniugi anche ai conviventi (Cfr. sentt. 404/1988, 559/1989).

Si potrebbe però sostenere che al legislatore non è dato andare al di là del livello della tutela “minima”; il ddl del Governo risulterebbe aver valicato quel discrimine, non riconoscendo *soltanto* diritti qualificabili come inviolabili, quali il diritto alla pensione di reversibilità o i diritti successori, già dichiarati dalla Corte non riconducibili sotto l’art. 2 Cost. (cfr. rispettivamente sentt. 461/2000 e 310/1989). In realtà tra il livello “minimo” (art. 2 Cost.) e il livello “massimo-premiale” (art. 29 Cost.) esiste uno *spazio vuoto* in cui il legislatore (diversamente dalla Corte costituzionale) può operare, implementando la tutela delle forme di convivenze; l’unico limite che incontra è certamente quello della diversità strutturale tra famiglia fondata sul matrimonio e coppia convivente, che preclude una assimilazione normativa, altrimenti irragionevole e quindi illegittima costituzionalmente (cfr. Corte cost. 6/1977, 45/1980, 423/1988, 310/1989, 2/1998, 166/1998, 352/2000, 461/2000, 491/2000). Non pare di poter scorgere nell’art. 29 Cost. un limite ad una disciplina delle convivenze più intensa di quella prefigurabile alla luce dell’art. 2 Cost. Quale sarebbe il motivo del contrasto tra il ddl e l’art. 29 Cost.? Forse il rischio di una lesione della dignità dell’istituzione matrimoniale? Appare assai significativa una pronuncia dei giudici costituzionali tedeschi (17 luglio 2002), che dovendo decidere sui dubbi di costituzionalità della legge sulle unioni registrate proprio rispetto alla presunta necessità di tutela dell’«onore» del matrimonio -sollevati da alcuni *Lander* a maggioranza cattolica- si sono pronunciati nel senso della infondatezza, affermando che la tutela “speciale” (*rectius*, premiale) prevista dalla Costituzione tedesca (analoga a quella italiana) per il matrimonio non può risolversi in una “esclusività” di tutela.

4. Proviamo ora a scendere nell’articolato. Come anticipato, nell’art. 1 si definisce l’ambito soggettivo di applicabilità della legge. Perché due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, possano essere titolari dei diritti, delle facoltà e dei doveri previsti devono sussistere due presupposti positivi, uno fattuale, ossia la convivenza stabile (e attuale nel momento di esercizio dei diritti e delle facoltà) e uno formale, ossia l’espressione da parte dei due conviventi della volontà di essere destinatari degli effetti giuridici previsti. Oltre ai presupposti positivi devono sussistere alcune condizioni negative, ossia la mancanza dei vincoli previsti espressamente dall’art. 1 e delle cause di esclusione previste dall’art. 2. Non può negarsi però come anche sulla individuazione della forma della espressione di volontà abbiano pesato l’equivoco e le pressioni relative alla natura soltanto individuale dei diritti. Infatti si è esclusa la soluzione della dichiarazione *congiunta* all’ufficio di anagrafe, prevedendo per i conviventi la facoltà di rendere due autonome dichiarazioni *convergenti*, magari anche contestuali. La forma, come detto, non cambia la sostanza (ossia il contenuto dei diritti) ma rischia di appannarla.

Guardando alla struttura del ddl sono individuabili due anime, una relativa ai rapporti interni tra i conviventi e una relativa alla dimensione esterna. Quanto ai *rapporti interni* alla coppia può leggersi la previsione di un obbligo di assistenza e solidarietà materiale e morale, che pur essendo formulato nel disposto dell’art. 1 come un presupposto positivo (al pari della convivenza) è in realtà qualificabile come un effetto della registrazione, visto che non sussiste certamente nei rapporti di mero fatto (di concubinato). Inoltre si dispone che nell’ipotesi in cui uno dei conviventi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, l’altro convivente è tenuto a prestare gli alimenti alle

condizioni previste dall'art. 12. Quanto invece alla *dimensione esterna* si prevede il diritto di accesso nelle strutture ospedaliere e di assistenza in caso di malattia o ricovero (art. 4), la facoltà di designare l'altro convivente per decisioni in materia di salute e in caso di morte (art. 5), la facoltà richiedere il permesso di soggiorno per convivenza (art. 6); si tutela il diritto fondamentale all'abitazione sia in relazione alla assegnazione di alloggi di edilizia pubblica sia in relazione alla successione nel contratto di locazione in caso di morte di un convivente o in caso di cessazione della convivenza (art. 7 e 8); si prevedono agevolazioni e tutele in materia di rapporti di lavoro (art. 9), si prospetta un diritto alla pensione di reversibilità (art. 10) e si configurano diritti successori (art. 11).

In questa sede tre considerazioni immediate devono essere fatte per meglio comprendere questo quadro. In primo luogo la definizione dei diritti della coppia convivente (*rectius*, dei membri della coppia) non si risolve totalmente nel ddl, essendo sottesa una logica del *rinvio*; quanto all'assegnazione di alloggi di edilizia pubblica si rinvia alle scelte regionali, quanto alle agevolazioni in materia di lavoro si rinvia alla legge e ai contratti collettivi che disciplinano i trasferimenti e le assegnazioni di sede, quanto invece ai trattamenti pensionistici e previdenziali si rinvia alla normativa di riordino.

In secondo luogo può leggersi una *modulazione temporale* dei diritti e dei doveri commisurata alla durata della convivenza; ogni diritto e ogni dovere ha il suo "tempo". Alcuni infatti sono immediatamente fruibili come il diritto all'assistenza ospedaliera; immediatamente coercibile è anche il dovere di assistenza morale e materiale. Al contrario i diritti successori si acquistano dopo nove anni dalla registrazione (salvo provare, ex art. 13, che la convivenza duri da un periodo precedente alle risultanze anagrafiche); le agevolazioni in materia di lavoro dopo tre anni; anche il diritto alla pensione di reversibilità dovrà essere commisurato alla durata, in sede di riordino normativo. Lo stesso obbligo alimentare è coercibile soltanto dopo tre anni di convivenza. Sembra porre qualche dubbio invece la scelta di subordinare il diritto a succedere nel contratto di locazione al decorrere di tre anni, essendo fatto così un passo indietro rispetto alla operatività immediata di tale diritto a seguito della giurisprudenza costituzionale. Verrebbe da chiedersi se un diritto qualificato dalla Corte costituzionale come inviolabile (art. 2) possa essere modulato nel tempo dal legislatore.

In terzo luogo deve rammentarsi che il ddl non si risolve in una abrogazione implicita di tutte le altre norme in materia di convivenza, essendo disposto che i conviventi sono titolari dei diritti e degli obblighi previsti da *altre disposizioni vigenti* (art. 13, 1° comma). Nella frastagliata e disorganica rilevanza giuridica che l'ordinamento, allo stato attuale, riconosce alla convivenza può ricordarsi, ad esempio, l'art. 342 *bis* e *ter*, c.c.; l'art. 417, 1° comma, c.c.; l'art. 4, l. 302/1990; l'art. 4, l. 53/2000; l'art. 3, l. 354/1975; l'art. 681 e 199 c.p.p.; l'art. 609 *quater* e *septies* c.p.; l'art. 42, l. 313/1968; ed ancora la recente e discussa previsione contenuta nell'art. 5, l. 40/2004, secondo cui possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita anche i conviventi di sesso diverso.

5. Nel ddl vi è un tentativo, rispettoso delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza costituzionale, di bilanciare i diritti e le situazioni di vantaggio con i doveri e le situazioni di svantaggio, quali l'obbligo di assistenza morale e materiale, quale l'obbligo alimentare in caso di cessazione della convivenza. Tuttavia anche il diritto ad accedere nelle strutture sanitarie (e in quelle carcerarie e penitenziarie) è in realtà apprezzabile come dovere, in intima connessione con l'obbligo più generale di assistenza morale. Inoltre assai significativa è la previsione contenuta nell'art. 13, 5° comma, secondo cui i diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le agevolazioni previsti dalle disposizioni vigenti in favore dell'ex coniuge cessano quando questi risulti convivente ai sensi della legge. Da questa norma si evince suggestivamente come il riconoscimento delle convivenze non sia solo preordinato alla attribuzione di diritti ma anche funzionale alla tutela dei terzi,

esprimendo infatti una assunzione di una responsabilità e di un sacrificio (economico). E' singolare invece come l'attenzione per i doveri si perda (inopportunamente) nell'acronimo DICO che sta per "diritti dei conviventi"; il titolo di un testo dovrebbe invece riassumerne il contenuto, non in modo soltanto parziale.

Deve inoltre rammentarsi la volontà di distinguere i DICO dai PACS, quanto alla "leggerezza" della intensità di tutela (oltre che al presupposto applicativo della disciplina, l'uno fondato sulla volontà di attribuire effetti giuridici ad un fatto e l'altro sulla stipulazione di un accordo). In realtà questo scarto -nella *dimensione esterna* alla coppia- non è apprezzabile in relazione al catalogo dei diritti, ai singoli diritti riconosciuti da un testo e non dall'altro; la vera differenza è apprezzabile invece nella modulazione temporale dei diritti che caratterizza la scelta italiana, informata ad una esigenza di stabilità della coppia, almeno per quelle situazioni giuridiche che coinvolgono interessi economici pubblici (pensione di reversibilità) e privati (successioni). Nella disciplina dei PACS infatti tutti i diritti sono immediatamente operativi. Tuttavia una analogia con la soluzione francese può riscontrarsi nel fatto che il ddl non attribuisce uno *status* civile alla coppia (diversamente da quello che accade con le "unioni registrate" negli Stati scandinavi); non a caso in Francia l'iscrizione dei Patti civili avviene presso il Tribunale del luogo di residenza e non presso l'ufficio comunale dello stato civile.

Quanto ai *rapporti interni* invece la soluzione italiana è assai scarna. Fatta eccezione per le previsioni, di cui si è detto, contenute negli artt. 1 e 12, sembra di poter dire che le modalità dell'obbligo di sostegno materiale, la responsabilità verso terzi per i debiti contratti per la vita di coppia e il regime patrimoniale rimangono paradossalmente rimessi agli strumenti civilistici di cui i conviventi hanno potuto disporre fino ad adesso, in particolar modo all'autonomia contrattuale atipica ex art. 1322, 2° comma, c.c. Nella disciplina francese vi è invece una maggiore attenzione anche verso tali profili, essendo previste delle regole normative (soltanto) sussidiarie alla mancanza di una regolamentazione pattizia. Probabilmente una adesione alla logica francese avrebbe assecondato una maggiore certezza del diritto nella sfera economico-patrimoniale, che rischia di essere ancora una volta sacrificata (insieme potenzialmente alla posizione di taluni terzi entrati in contatto con la coppia) nell'ipotesi in cui i conviventi si dimentichino di regolare gli affari loro.

Tuttavia tutto è perfettibile, tutto può essere implementato. Visto lo scenario politico e culturale che ha fatto da sfondo, non troppo colorato, alla discussione interna al Governo al fine di individuare (almeno) un testo base per la discussione parlamentare, non possiamo che accogliere con soddisfazione una scelta di civiltà giuridica. Sarebbe stato forse inutile vaneggiare soluzioni più "pesanti" (se non per commenti maggiormente compiaciuti) ma irrealizzabili politicamente. A questo punto non resta che attendere le vicende politiche e la discussione parlamentare. Ad ogni modo sia consentito chiudere con una battuta. Il primo riconoscimento delle coppie di fatto proviene dallo stesso ordinamento canonico, visto che nulla esclude che un uomo e una donna dopo aver celebrato il matrimonio dinanzi ad un parroco decidano di non trascriverlo. In questo caso per l'ordinamento giuridico tale coppia sarebbe soltanto "di fatto" ma non per questo disconosciuta e dileggiata dall'ordinamento canonico.

* Dottorando in Giustizia costituzionale - Università di Pisa - pignatelli@ddp.unipi.it

Forum di Quaderni Costituzionali

Costituzionali